

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Dott.ssa Patrizia Macrì

DURC ON LINE

PREMESSA

In un ottica di semplificazione, il legislatore, tramite il decreto legge n. 34/2014, ha inteso modificare le modalità di richiesta del Modello Unico di Regolarità contributiva (DURC). L'articolo 4 del decreto in commento, al comma 1, ha disposto che chiunque vi abbia interesse, compresa la stessa impresa, verifica con **modalità esclusivamente telematiche** ed in **tempo reale** la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. Il responso dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatte salve le ipotesi di esclusione individuate dal decreto stesso. Tuttavia il decreto legislativo aveva demandato ad un apposito decreto interministeriale la regolamentazione della materia. Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 01 Giugno 2015 (decreto interministeriale del 30.01.2015) e ha definito i:

- requisiti di regolarità;
- i contenuti;
- le modalità della verifica in tempo reale;
- le ipotesi di esclusione dalla nuova modalità di richiesta, restando, pertanto, valide le previgenti modalità di richiesta.

A completamento di quanto previsto dal su indicato decreto interministeriale, è poi stata emanata dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la Circolare n. 19 dell'8 Giugno 2015 con la quale sono state dettate le prime indicazioni operative in riferimento alla nuova disciplina in materia di DURC. Pertanto, in attuazione a quanto disposto dalla nuova normativa, Inps e Inail hanno predisposto il nuovo servizio "Durc on line" che ha visto la sua operatività a partire dal 1 luglio 2015 accessibile da entrambi i portali dei due istituti (www.inps.it www.inail.it). Infine, il 26 giugno 2015, è stata pubblicata sul sito dell'Inail la circolare n. 61 con la quale l'istituto detta le istruzioni operative per l'applicazione della nuova normativa in materia di Durc.

SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il Decreto interministeriale e la circolare n. 19 del Ministero del Lavoro hanno stabilito quali sono i **soggetti abilitati alla verifica**. Tali soggetti sono:

- i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.p.r. 207/2010, cioè le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti ecc. qualora la regolarità contributiva venga richiesta nell'ambito di contratti pubblici;
- gli organismi di attestazione SOA5;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008 in materia di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.p.r. 445/2006;

- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in riferimento alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 185/2008 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 66/2014.

N.B. Il credito certificato può essere validamente ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo comprovata da Durc aggiornato.

La Circolare ministeriale n. 19/2015 ha previsto che, nelle ipotesi in cui sia il lavoratore autonomo o l'impresa a richiedere la regolarità contributiva per la propria posizione, ovvero le banche e gli intermediari finanziari in relazione alle cessioni dei crediti certificati, la verifica sia subordinata alla sussistenza di un apposita delega. L'esistenza di detta delega deve essere comunicata agli Istituti interessati a cura del soggetto delegante e conservata a cura del soggetto delegato il quale dovrà effettuare comunque la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

N.B. In questi casi la verifica contributiva potrà essere effettuata solamente attraverso il sito dell'Inps mediante una funzionalità all'uopo predisposta.

Resta comunque salva la possibilità di effettuare la verifica di regolarità contributiva per i soggetti delegati dall'azienda o dal lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 12/1979. Tali soggetti, lo ricordiamo, sono:

- Consulenti del lavoro;
- Avvocati;
- Procuratori legali;
- Dottori commercialisti;
- Ragionieri e periti commerciali;
- Dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.

L'intermediario a cui viene richiesta la verifica della regolarità contributiva dovrà collegarsi al sito dell'Inail o a quello dell'Inps e autenticarsi utilizzando le credenziali in suo possesso rilasciate dall'ente dal quale ha deciso di effettuare l'accesso al servizio. Se l'accesso alla sezione DURC ON LINE viene effettuato da una stazione appaltante ovvero da un'amministrazione procedente nonché per le SOA, si precisa che dal 01 luglio 2015 sono valide le credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo presente nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it operante sul sistema dell'Inail sia se l'accesso avvenga dal portale dell'Inps che dal portale dell'Inail. Infine per questa tipologia di utenti restano invariate anche le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni che continueranno ad essere gestite tramite Sportello Unico.

MODALITA' DI VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il decreto interministeriale ha fornito le istruzioni operative per la verifica della regolarità contributiva da effettuare attraverso l'utilizzo del servizio di nuova istituzione "Durc on line". In base a quanto disposto, i soggetti abilitati possono

4

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

verificare in tempo reale la regolarità contributiva, nei confronti di Inps e Inail per le aziende classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell'industria o in quello dell'artigianato e nei confronti anche delle Casse Edili per le imprese classificabili nel settore edile, tramite un'**unica interrogazione** indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto per cui si richiede la verifica. E' da notare che la classificazione ai fini previdenziali a cui fa riferimento il decreto riguarda esclusivamente il codice statistico contributivo (c.s.c.) che viene assegnato dall'Inps ai datori di lavoro al momento dell'iscrizione. Pertanto, nel caso in cui l'azienda che abbia fatto richiesta di verifica contributiva abbia un c.s.c. ricollegabile al settore dell'edilizia, la verifica automaticamente verrà estesa anche alla Cassa edile¹. A seguito dell'interrogazione si procederà alla verifica della regolarità: se in base ai nuovi requisiti il soggetto richiedente risulta regolare nei confronti di Inps, Inail e Casse edili (se trattasi di impresa edile) **l'esito positivo della verifica ha validità 120 giorni** dalla data di interrogazione. In questo caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc on line. Non è possibile richiedere un nuovo Durc on line se non è ancora scaduto quello precedente; infatti, se un soggetto ha già richiesto la verifica contributiva e

¹ Un aspetto nuovo rispetto alla vecchia modalità di rilascio del Durc riguarda l'individuazione della competenza delle Casse edili: con il sistema previgente, infatti, la competenza era determinata in base al CCNL indicato in fase di richiesta del Durc. L'art. 2 comma 1 del decreto interministeriale prevede espressamente che le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni di datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre la Circolare Ministeriale precisa anche che le Casse edili competenti sono quelle riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

fa una nuova richiesta nel periodo di validità del Durc on line (120 giorni dalla data della prima richiesta) il sistema informatico rinverrà allo stesso documento rilasciato in precedenza. In altre parole non verrà emesso un nuovo documento di regolarità contributiva prima della scadenza dei 120 giorni dalla prima richiesta. Nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale in quanto il sistema informatico ha rilevato delle irregolarità nei confronti di uno degli Enti coinvolti, ovvero nei casi in cui è escluso l'accesso alla nuova procedura, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC, direttamente all'interessato o al soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare la situazione indicando analiticamente le cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Nello specifico, l'Inail, in caso in cui il soggetto sia titolare di più codici ditta, notificherà un invito a regolarizzare per ogni posizione, nel caso in cui, ovviamente, l'irregolarità riguardi tutte le posizioni. Allo stesso modo se il soggetto per cui viene richiesta la verifica contributiva è titolare di posizioni assicurative anche nella gestione navigazione, nel caso in cui risultino irregolarità, verrà notificato un invito a regolarizzare per il conto intestato all'armatore collegato ai certificati nonché per i codici ditta con irregolarità. L'invito a regolarizzare conterrà anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l'esito positivo della verifica. La posizione irregolare, può essere regolarizzata dall'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro il termine di **15 giorni dalla notifica dell'invito**. In questo caso l'esito positivo della verifica avente validità di 120 giorni dalla richiesta sarà inserito in un'apposita applicazione di servizio di nuova istituzione in GRA web dalla competente sede per essere poi automaticamente trasferito ai portali di Inps e Inail con conseguente generazione del relativo Durc on line. E' bene sottolineare il fatto che **l'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche** e ha effetto per tutte le interrogazioni effettuate durante il su indicato termine di 15 giorni e

comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha generato. La nuova procedura **esclude l'applicazione del c.d. silenzio assenso** per cui, nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile inserire l'esito dell'interrogazione, la richiesta non verrà considerata valida in ogni caso ma, al contrario, verrà annullata e l'utente potrà effettuare una nuova interrogazione. In riferimento alle irregolarità e al termine dei 15 giorni per sanarle, la circolare ministeriale precisa che gli istituti non potranno dichiarare le irregolarità nel caso in cui la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica. Di conseguenza il rilascio del Durc terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta. Nel caso in cui la regolarizzazione non venga effettuata e comunque entro il trentesimo giorno dall'interrogazione la risultanza negativa della verifica viene comunicata ai soggetti che hanno fatto la richiesta, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La procedura prevede che non appena le sedi ricevono la comunicazione dell'invito alla regolarizzazione, le stesse hanno l'obbligo di concludere immediatamente l'istruttoria, inserendo l'esito nell'apposita applicazione di servizio in GRA web. Con questo meccanismo si ha, in sostanza, un doppio binario per le interrogazioni:

- **quelle con esito positivo**, possono essere liberamente consultabili entro il periodo di 120 giorni di validità, con possibilità di acquisire il corrispondente documento;
- **quelle per cui sono emerse irregolarità**, unitamente al relativo documento, sono rese disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica stessa.

E' bene ricordare che l'esito negativo dell'interrogazione può essere riscontrato sia in presenza di debiti contributivi, sia a seguito della mancata regolarizzazione di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti. In quest'ultimo caso gli enti previdenziali non possono determinare i contributi o i premi dovuti, dal momento che non sono in possesso delle c.d. *basi di calcolo* riportate nelle denunce stesse.

REQUISITI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il Decreto Ministeriale in commento stabilisce espressamente che è possibile accedere alla verifica della regolarità contributiva in tempo reale solamente per ciò che riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa e già scaduti. La scadenza da prendere in considerazione è quella fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, sempre che risulti scaduto il termine di presentazione delle relative denunce retributive. I pagamenti su indicati comprendono **tutte le somme dovute** per premi ed accessori, comprese eventuali somme richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili. La nuova normativa, avendo previsto che la regolarità contributiva riguarda esclusivamente i pagamenti dovuti e scaduti in un determinato periodo, ma solo a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, ha come conseguenza che, per quanto attiene l'Inail, il Durc on line non consente più alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all'oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato ovvero al motivo per cui è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva nei rapporti tra privati. La nuova normativa, così come la vecchia, prevede che la regolarità contributiva debba comprendere tanto i pagamenti dovuti dall'impresa per i lavoratori subordinati, quanto quelli

dovuti per i lavoratori parasubordinati e autonomi. Nell'ambito dei lavoratori autonomi, la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni prevede che l'obbligo di versare i premi assicurativi per i soci lavoratori sia posto in capo alla società stessa; per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrative dall'Inps quali artigiani, commercianti, lavoratori agricoli ecc., invece, l'obbligo contributivo deve essere assolto in proprio. Pertanto, dal momento che in quest'ultimo caso il codice fiscale del lavoratore non coincide con quello dell'impresa da verificare, la richiesta di verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ognuno di loro. L'interrogazione per la regolarità contributiva dovrà essere effettuata dal portale dell'Ente presso cui è registrata la posizione riferita al codice fiscale del soggetto nei confronti del quale si vuole fare la verifica. Nel caso, ad esempio, di una società iscritta all'Inail con il proprio codice fiscale che operi esclusivamente con l'apporto lavorativo dei soci lavoratori iscritti, invece, all'Inps con il proprio codice fiscale, per ottenere il durc on line si dovrà:

- verificare dal portale dell'Inail la regolarità della società indicando il codice fiscale della società;
- verificare dal portale dell'Inps la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno.

A questo punto, ognuno degli enti coinvolti, dovrà effettuare il controllo della regolarità contributiva controllando i dati presenti nei propri archivi e fornire il relativo esito nonché l'informazione che il soggetto per cui viene richiesta la verifica non risulta iscritto presso l'altro ente e che, di conseguenza, quest'ultimo non fornirà alcun esito di regolarità.

N.B. Per le imprese agricole, per le quali i contributi assicurativi vengono riscossi in maniera unificata dall'Inps, la verifica della regolarità deve essere effettuata esclusivamente dal portale dell'Inps.

Le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per le quali si applicano le disposizioni del settore industria, devono effettuare la verifica esclusivamente dal portale dell'Inail. Nel caso in cui, nel momento in cui viene richiesta la verifica contributiva, il soggetto per cui la si richiede risulta titolare di posizioni cessate, la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa e/o il lavoratore autonomo ha operato. La nuova normativa conferma la sussistenza della regolarità contributiva in alcuni casi particolari, come:

- rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail e dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;

- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

L'articolo 3, comma 3 del decreto in commento, stabilisce poi una nuova ipotesi di regolarità contributiva nel caso in cui vi sia la presenza di uno **scostamento non grave** tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa Edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. Naturalmente ciò non implica una "sanatoria" delle somme non pagate; le somme, infatti, sono comunque dovute pertanto può verificarsi il caso che per un soggetto risulti la regolarità contributiva ai soli fini del Durc On Line anche se sono state attivate le procedure di iscrizione a ruolo per l'esazione coattiva, per le quali vige il limite di importo di € 10,33.

PROCEDURE CONCORSUALI

Nei casi in cui l'impresa è sottoposta ad una delle **procedura concorsuali** sono stati stabiliti dal decreto determinate condizioni secondo cui è possibile considerare regolare l'impresa. Tali condizioni variano a secondo della procedura concorsuale in essere.

CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta a concordato con continuità aziendale la sua posizione viene considerata regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione,

purché nel concordato sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'Inps, dell'Inail, delle Casse Edili e dei relativi accessori di legge. Resta ferma la condizione per cui l'impresa deve risultare comunque regolare per ciò che riguarda gli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. E' bene tenere presente che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario che contiene la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che con riguardo agli Istituti e alle Casse Edili esplicherà la modalità di definizione dell'esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso. Al contrario, infatti, in caso di **concordato in bianco**, l'assenza del piano concordatario avrà come conseguenza il rilascio di un'attestazione di irregolarità, dal momento che, in questo caso, gli Istituti e le Casse Edili non hanno alcuna possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. In caso di richiesta di regolarità contributiva di un'impresa che ha in corso una procedura di concordato in bianco, pertanto verrà comunque emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui nel termine fissato dal giudice avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista per la procedura concorsuale in commento.

FALLIMENTO CON ESERCIZIO PROVVISORIO

In caso di fallimento con esercizio provvisorio, la regolarità contributiva viene riconosciuta con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili scaduti nel periodo anteriore alla data in cui è stato concesso l'esercizio provvisorio purché i relativi crediti degli enti risultino essere stati insinuati alla data in cui è stata effettuata la richiesta di verifica contributiva. Tuttavia, l'impresa deve risultare in regola rispetto agli obblighi contributivi

riferiti ai periodi successivi rispetto alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

In caso di amministrazione straordinaria, l'impresa è considerata regolare nel caso in cui i debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail, e Casse Edili scaduti nel periodo antecedente alla data della dichiarazione di apertura della procedura stessa, risultino essere stati insinuati dagli enti. Anche in questo caso, requisito necessario per l'ottenimento dell'esito positivo della verifica contributiva risulta essere la regolarità contributiva degli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi decorrenti dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria.

PROPOSTA DI ACCORDO SUI CREDITI CONTRIBUTIVI

In caso di proposta di accordo sui crediti contributivi, l'impresa viene considerata regolare per il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso. E' però necessario che nel piano di ristrutturazione venga previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili e dei relativi accessori di legge. Resta sempre condizione necessaria all'esito positivo la regolarità contributiva per quanto concerne gli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, che decorrono dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

CONTENUTO DEL DURC ON LINE

Il Durc on line viene rilasciato in formato pdf e deve contenere i seguenti dati minimi, che sono stati stabiliti per legge:

- **la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale** del soggetto nei cui confronti del quale è effettuata la verifica di regolarità;
- **l'iscrizione all'inps, all'inail e, ove previsto, alle Casse Edili.**

N.B. Nel caso in cui il soggetto che intende richiedere la verifica di regolarità contributiva non risulta iscritto all'Inps o all'Inail nella sezione del documento in cui va indicato il nome dell'ente interessato viene riportato la dicitura "il codice fiscale indicato non è iscritto". Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto a nessuno degli enti su indicati né tantomeno alle Casse Edili, la richiesta della verifica della regolarità contributiva viene annullata.

Ovviamente affinché possa essere rilasciato esito positivo è necessario che la regolarità contributiva venga attestata da tutti gli enti coinvolti. Nel documento rilasciato viene inoltre indicato che la regolarità è **rilasciata automaticamente ed in tempo reale** nel momento stesso in cui il soggetto ne fa richiesta. Tale automatismo comporta che l'ente per il quale il soggetto risulta regolare alla data dell'interrogazione, fornisca immediatamente l'esito positivo che verrà pertanto *crystallizzato*. Naturalmente, nelle ipotesi in cui gli altri enti interessati non possano attestare la regolarità contributiva il sistema informatico resterà in attesa dell'esito dell'istruttoria, che potrà essere regolarizzato entro 30 giorni. Se il soggetto richiedente non procede alla regolarizzazione entro i termini previsti, verrà rilasciato l'esito di irregolarità.

- **il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento:** nel documento deve essere indicato il numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva nonché l'indicazione del portale dell'ente dal quale è stata

effettuata, unitamente alla data. La data della richiesta è molto importante in quanto è da quest'ultima che vengono calcolati i 120 giorni di validità del certificato.

Per il soggetto privo di un codice ditta Inail attivo, i dati presenti nel modello Durc On Line verranno integrati con l'indicazione che il soggetto è *stato iscritto fino al* nella gestione di interesse. Per le imprese di recente costituzione la richiesta di regolarità non fornirà alcuna attestazione di regolarità, ma fornirà solamente l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione.

- **dichiarazione di non conformità:** nel caso in cui la richiesta di verifica contributiva dia esito negativo nei confronti di uno o più enti, a partire dal 01 luglio 2015, verrà generato un esito di non regolarità unitamente all'indicazione dell'ente in cui è stato rilevato il debito contributivo o l'omessa presentazione delle denunce retributive obbligatorie ovvero la presenza di dati incongruenti nelle stesse.

CASI DI VALIDITA' DELLA PREVIGENTE NORMATIVA

In alcuni casi, e comunque non oltre il 01 gennaio 2017, resta valida la previgente normativa per il rilascio del DURC. Questi casi sono:

- **DURC in presenza di certificazione dei crediti:** per questo tipo di Durc dal 2013 è stabilito che il documento venga emesso con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del decreto 13 marzo 2013, nel caso in cui la certificazione attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici Nazionali, delle Regioni, degli enti locali, e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora pagati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati;

- **DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012:** per questo tipo di Durc la regolarità contributiva deve essere accertata alla data di emissione della fattura;
- **DURC richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.08.2012:** questo tipo di Durc viene richiesto dagli Sportelli Unici per l'immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari per il quali la verifica della regolarità contributiva è limitata al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione;
- **DURC in applicazione dell'art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013:** per questo tipo di Durc la regolarità contributiva deve essere accertata alla data dell'esecuzione dei lavori. Sono i Durc che vengono richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavoro di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 06.04.2009 e ubicati nel Comune di L'Aquila e altri comuni per i quali è stato concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici.

Infine, sempre non oltre il 1 gennaio 2017 e in **via transitoria** resta valida la precedente normativa nelle ipotesi per le quali la verifica contributiva in tempo reale non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili. Nel caso in cui tale impossibilità si verifichi e sia accertata dagli Enti, nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it viene prevista un'apposita funzionalità per la richiesta della regolarità contributiva.

Dott.ssa Patrizia Macri

studiotributariomacri@gmail.com

24 Luglio 2015